



SORVEGLIANZA MACROECONOMICA

Nel corso dell'ultimo decennio, l'Unione europea ha registrato grandi squilibri macroeconomici (che hanno amplificato gli effetti negativi della crisi finanziaria iniziata nel 2008) e gravi divergenze in termini di competitività (che hanno impedito il ricorso a misure comuni di politica monetaria).

Al fine di individuare e correggere tali squilibri macroeconomici in una fase precoce è stata istituita una nuova procedura di sorveglianza e di *enforcement*: la procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM). La PSM mira a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici^[1] negli Stati membri, prestando particolare attenzione agli squilibri con potenziali effetti di ricaduta sugli altri Stati membri.

BASE GIURIDICA

- Articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE).
- Articoli 119, 121 e 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

OBIETTIVI

La procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM) è un meccanismo di sorveglianza e applicazione che mira a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici all'interno dell'UE. La sorveglianza effettuata s'iscrive nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche ([4.2.1](#)).

Tale sorveglianza poggia su:

1. una relazione sul meccanismo di allerta, redatta dalla Commissione sulla base di un [quadro di valutazione](#)^[2] di indicatori e soglie. Gli indicatori del quadro di valutazione si riferiscono a squilibri esterni (partite correnti, posizione patrimoniale netta sull'estero, tasso di cambio effettivo reale, variazione delle quote di esportazione, costi unitari del lavoro) e a squilibri interni (prezzi delle abitazioni, flusso dei prestiti nel settore privato, debito del settore privato, debito pubblico, tasso di disoccupazione e variazione delle passività del settore finanziario). Per ciascun indicatore, è stata individuata una soglia che indica il potenziale insorgere di un problema specifico; alcune soglie sono differenziate a seconda che si tratti di Stati membri appartenenti o meno alla zona euro. Se uno Stato membro supera diverse soglie, la Commissione procede a un esame approfondito, ossia a un'ulteriore analisi economica volta a stabilire l'esistenza o il probabile verificarsi di squilibri macroeconomici;
2. **raccomandazioni preventive.** Qualora, sulla base dei risultati emersi dall'esame approfondito, la Commissione rilevi l'esistenza di squilibri macroeconomici, ne deve informare il Parlamento, il Consiglio e l'Eurogruppo. Il Consiglio, su raccomandazione

[1] [Pagina Internet della Commissione](#) sulla procedura per gli squilibri macroeconomici.

[2] [Piattaforma di dati per il quadro di valutazione](#): banca dati interattiva di Eurostat che integra gli indicatori aggiornati utilizzati nel quadro di valutazione e altri indicatori «di lettura».

della Commissione e conformemente alla procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Queste raccomandazioni preventive sulla PSM formano parte delle raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ha rivolto a ciascuno Stato membro nel mese di luglio nel quadro del Semestre europeo;

3. **raccomandazioni correttive nell'ambito della procedura per gli squilibri eccessivi.** Qualora, sulla base dell'esame approfondito, la Commissione ritenga che lo Stato membro in questione presenti squilibri eccessivi, essa ne deve informare il Parlamento, il Consiglio, l'Eurogruppo, le competenti autorità di vigilanza europee e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR). Su raccomandazione della Commissione il Consiglio può, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE adottare una Raccomandazione che, stabilita l'esistenza di uno squilibrio eccessivo, solleciti lo Stato membro interessato ad adottare misure correttive. La Raccomandazione del Consiglio deve precisare la natura e le implicazioni degli squilibri e specificare una serie di raccomandazioni strategiche da seguire e il termine entro cui lo Stato membro interessato deve presentare un piano d'azione correttivo;
4. **piani d'azione correttivi.** Lo Stato membro oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi deve presentare un piano d'azione correttivo entro il termine indicato nella raccomandazione del Consiglio. Entro due mesi dalla presentazione del piano d'azione correttivo e sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio deve valutare il piano d'azione correttivo. La Commissione e il Consiglio valutano i progressi compiuti dallo Stato membro interessato, avvalendosi di relazioni intermedie periodiche e del monitoraggio della Commissione;
5. **valutazione dell'azione correttiva.** Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio deve stabilire se lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate. Qualora ritenga che lo Stato membro non abbia preso tali misure, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, adotta una decisione (con votazione a maggioranza qualificata inversa (VMQ)) in cui stabilisce l'inadempimento, congiuntamente a una Raccomandazione che fissa nuovi termini per l'adozione delle misure correttive. In tal caso, il Consiglio ne deve informare il Consiglio europeo;
6. **possibili sanzioni finanziarie.** Agli Stati membri della zona euro che non si attengono alle raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri eccessivi possono essere comminate sanzioni gradualmente, che vanno da un deposito fruttifero ad ammende annuali. Il deposito fruttifero o l'ammenda devono equivalere allo 0,1% del PIL nazionale.

RISULTATI CONSEGUITI

A. Il ciclo 2012

Nel febbraio 2012 la Commissione ha pubblicato **la prima relazione sul meccanismo di allerta** nell'ambito del Semestre europeo 2012. Essa ha individuato 12 Stati membri che richiedono un'analisi approfondita. Gli Stati membri inseriti in un programma di assistenza finanziaria non sono stati oggetto di analisi.

Nel maggio 2012 la Commissione ha pubblicato 12 analisi che hanno analizzato la fonte, la natura e la gravità dei possibili squilibri macroeconomici. I risultati delle analisi approfondite hanno costituito, fra l'altro, la base per le [raccomandazioni specifiche per paese](#) adottate dal Consiglio nel luglio 2012.

B. Il ciclo 2013

Per il Semestre europeo 2013, la Commissione ha pubblicato la [seconda relazione sul meccanismo di allerta](#) nel novembre 2012. La relazione ha concluso che 14 Stati membri devono essere sottoposti ad analisi approfondita.

Nell'aprile 2013 la Commissione ha pubblicato una [Comunicazione](#) e le [analisi approfondite 2013](#) per gli Stati membri individuati nell'ultima relazione sul meccanismo di allerta. Ha rilevato che gli aggiustamenti macroeconomici erano in atto, anche se diversi per natura e progressione negli Stati membri interessati. Tutti questi hanno registrato squilibri macroeconomici, che hanno richiesto interventi.

C. Il ciclo 2014

La Commissione ha pubblicato la terza relazione sul meccanismo di allerta nel novembre 2013. Sono stati giudicati a rischio di squilibri macroeconomici 16 Stati membri. La Commissione accerterà l'esistenza di eventuali squilibri nella primavera 2014.

RUOLO DEL PARLAMENTO

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento è diventato colegislatore per la definizione delle modalità della sorveglianza multilaterale (articolo 121, paragrafo 6, TFUE).

Gli atti legislativi in materia di sorveglianza macroeconomica prevedono l'instaurazione di un dialogo economico. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e rendicontabilità, la commissione competente del Parlamento può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione, il presidente del Consiglio europeo e/o il presidente dell'Eurogruppo a discutere delle decisioni adottate o a presentare le attività svolte nel contesto del Semestre europeo. Nell'ambito di questo dialogo, il Parlamento può anche offrire l'opportunità di partecipare a uno scambio di pareri con uno Stato membro che sia oggetto di una raccomandazione del Consiglio nel contesto della procedura per gli squilibri eccessivi.

Nel tardo autunno, il **Parlamento esprime il suo parere sul ciclo del Semestre europeo in corso** (comprese le raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio), tenendo anche conto dell'esito di una riunione congiunta con i presidenti delle commissioni competenti dei parlamenti nazionali.

Nell'ambito della PSM, la Commissione collabora con il Parlamento e il Consiglio nella definizione di una serie di indicatori macroeconomici da includere nel quadro di valutazione impiegato per monitorare eventuali squilibri macroeconomici negli Stati membri.

Il Parlamento promuove il coinvolgimento dei parlamenti nazionali attraverso incontri annuali con i membri delle rispettive commissioni competenti. Inoltre, compatibilmente con gli ordinamenti giuridici e politici dei singoli Stati membri, i parlamenti nazionali devono essere debitamente coinvolti nel Semestre europeo e nella preparazione dei programmi di stabilità, dei programmi di convergenza e dei programmi nazionali di riforma, onde rafforzare la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni prese.

[Alice Zoppè](#)
12/2013